

MOTIVAZIONE

Proposta della Commissione

Lo scorso 18 novembre la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo la proposta legislativa per una riforma dell'OCM Tabacco. La Proposta della Commissione prevede :

- Il trasferimento completo, indipendentemente dalla produzione, dell'attuale premio ad un regime di diritti al pagamento unico aziendale per le prime 3,5 tonnellate di produzione del tabacchicoltore, mentre per la parte compresa tra 3,5 tonnellate e 10 tonnellate, il trasferimento, nel regime di pagamento unico, sarebbe soltanto del 75% del premio attuale a favore del tabacco. Oltre le 10 tonnellate, 1/6 del corrispondente premio per il tabacco sarebbe convertito in diritti al pagamento unico nel corso del primo anno, 1/3 nel corso del secondo anno e il 45% a partire dal terzo anno. Nel corso del primo anno, 2/3 del premio per il tabacco corrispondente alla parte superiore alle 10 tonnellate resterebbero accoppiati alla produzione. Nel corso del secondo anno, 1/3 del premio per il tabacco corrispondente alla parte superiore alle 10 tonnellate resterebbe legato alla produzione. In tutti i casi, la percentuale restante sarebbe versata nella dotazione per la ristrutturazione, ossia 1/6 nel primo anno, 1/3 nel secondo anno e il 55% a partire dal terzo anno.
- L'eliminazione graduale del Fondo comunitario per il tabacco e la creazione, nell'ambito del secondo pilastro della PAC, di una dotazione finanziaria per la ristrutturazione delle zone produttrici del tabacco. Durante il periodo di tre anni dell'eliminazione graduale dell'attuale regime, il Fondo comunitario del tabacco continuerebbe ad essere utilizzato per il finanziamento di campagne contro il fumo. La riforma sarebbe attuata nell'arco di tre anni. Al termine di questo processo, l'attuale organizzazione comune di mercato cesserebbe di applicarsi.

Posizione del Relatore

Il Relatore osserva come le simulazioni effettuate dalla stessa Commissione attraverso la "Valutazione d'impatto estesa" indicano chiaramente che l'effetto della riforma, così come proposta, sarà l'abbandono della coltura in tutte le zone di produzione. L'impatto socioeconomico sarebbe, quindi, altissimo in quanto la coltura è altamente localizzata in alcune regioni o province. L'abbandono della coltura produrrebbe conseguenze difficilmente riassorbibili all'interno delle stesse aree interessate.

Il Relatore ritiene che la proposta della Commissione sia in netta controtendenza con il compromesso raggiunto dal Consiglio per la riforma della PAC e non tenga conto del fatto che il Parlamento Europeo ha espresso a più riprese ed a larga maggioranza il proprio assenso al mantenimento di una politica di sostegno a favore dei coltivatori di tabacco. Infatti, la proposta di disaccoppiamento totale non è in linea con gli indirizzi generali della riforma della PAC, che al contrario ha visto il disaccoppiamento totale come eccezione.

La proposta della Commissione, inoltre, non prende in considerazione le fortissime limitazioni esistenti relative alla possibilità reale di riconversione della produzione. Limitazioni imposte da un lato, dalla natura stessa del territorio, dalla dimensione delle aziende tabacchicole europee, da eventuali quote di produzione, e dall'altro, dalle limitazioni introdotte per i produttori con il compromesso di Lussemburgo al fine di non perdere i diritti al pagamento unico aziendale. Allo stesso tempo non sono state valutate le conseguenze effettive per i produttori attualmente impegnati in altre colture in talune regioni, dall'arrivo sul mercato di concorrenti che potrebbero, grazie all'elevatissimo aiuto disaccoppiato, stravolgere gli equilibri dei prezzi e della domanda-offerta.

Il Relatore ritiene che la Proposta della Commissione in definitiva poggi le sue basi, da un lato su di una falsa circostanza e cioè sul fatto che il Consiglio Europeo di Göteborg del giugno 2001 abbia adottato la proposta della Commissione di progressiva diminuzione ed eliminazione degli aiuti al tabacco e dall'altro su di un presupposto erroneo nel senso che l'eliminazione degli aiuti ai coltivatori di tabacco vuol dire lotta al tabagismo.

Il Relatore contrasta l'approccio "ideologico" della Commissione che dà per scontato lo smantellamento progressivo della OCM tabacco e quindi della sua produzione sul territorio dell'UE. Tale approccio deve essere contrastato poiché non è fondato né su basi politiche, né su basi giuridiche, bensì sul falso principio della lotta al tabagismo, che deve essere invece condotta attraverso una corretta ed equilibrata politica d'informazione e d'interdizione. Tale politica d'informazione e d'interdizione sanzionatoria del consumo e dell'utilizzo del tabacco, se vuole essere efficace e realista, non potrà agire sull'offerta bensì sulla domanda. In altri termini se sarà comunque legale fumare, produrre e vendere i derivati delle colture è ovvio che l'unico risultato della Proposta della Commissione sarà che le industrie produttrici si riforniranno fuori dall'UE.

Proposta del Relatore

Occorrono quindi dei meccanismi di sostegno che garantiscano a lungo termine la produzione di Tabacco. In linea con quanto fissato dal compromesso di Lussemburgo sui principi che delineano la nuova Politica Agricola Comune si ritiene, quindi, che debba essere adottato un sistema che preveda l'applicazione delle deroghe consentite agli Stati membri al principio del disaccoppiamento e una durata analoga a quella prevista dalla riforma della stessa Politica Agricola Comune.

Disaccoppiamento parziale

Il livello di disaccoppiamento dovrà essere quindi stabilito anche in funzione dei costi fissi della produzione al fine di lasciare al produttore la possibilità di proseguire o di cessare la produzione. Di conseguenza il trasferimento verso il regime di diritto al pagamento unico sarà fissato nel 15% del premio attuale.

Dotazione finanziaria nazionale

In considerazione della diversità tra Stati membri produttori e tra varietà di prodotto, è necessario che la parte dell'aiuto non ricompresa nel pagamento unico sia utilizzata con grande flessibilità dagli Stati membri per attuare misure necessarie alla preservazione della produzione nelle zone dove il mantenimento di questa è indispensabile per delle obiettive motivazioni di carattere economico e sociale. Inoltre, un importo non superiore al 10% della parte dell'aiuto non ricompreso nel pagamento unico potrà essere utilizzato dagli Stati membri per misure volte al miglioramento qualitativo delle produzioni nonché per politiche di ristrutturazione e di riconversione del settore.

Attuazione della riforma

A differenza di quanto proposto dalla Commissione e così come previsto relativamente al periodo transitorio dal Regolamento del Consiglio n°1782/2003 per le altre colture, dovrà restare invariata la possibilità per lo Stato membro di decidere quando applicare la riforma in oggetto (2005 -2006-2007).

Legislazione unitaria per tutti i produttori

Il nuovo regime rende superfluo l'approccio proposto dalla Commissione di attuare la riforma dell'OCM per fasi, d'altro canto sarebbe comunque molto complicata la coesistenza di due sistemi differenti per un periodo relativamente lungo. Allo stesso modo il Relatore ritiene importante l'eliminazione della complicata differenziazione tra produttori in funzione delle quantità prodotte nel periodo di riferimento sia al fine di una semplificazione amministrativa della gestione dell'aiuto che al fine dell'eliminazione di eventuali discriminazioni tra produttori stessi.

Azioni d'informazione e lotta contro il tabagismo.

Detrazione del 3% dall'importo destinato alla dotazione finanziaria nazionale per il finanziamento di azioni d'informazione e lotta contro il tabagismo, in quanto il bilancio destinato a questo tipo di azioni non è più assicurato dopo il 2007 nella proposta della Commissione. Al contrario il Relatore ritiene opportuno che le risorse finanziarie debbano essere assicurate per il futuro anche dopo il 2007.

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Commissione: agricoltura e sviluppo rurale

Data: 20 gennaio 2004

EMENDAMENTO presentato da: On. Sergio BERLATO

PROGETTO DI
RELAZIONE/PARERE

On. Joseph DAUL

PE

Su proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori - TABACCO

Proposta di regolamento

COM/SEC/SYN:

C5:

Firma:

(Emendamento 1)
Considerando 2

Per conseguire gli obiettivi che costituiscono il fulcro della riforma della politica agricola comune, è opportuno che il sostegno al cotone, all'olio di oliva e al tabacco greggio sia in *ampia misura* disaccoppiato e integrato nel regime di pagamento unico. Occorre invece integrare pienamente il luppolo in tale regime.

Per conseguire gli obiettivi che costituiscono il fulcro della riforma della politica agricola comune, è opportuno che il sostegno al cotone, all'olio di oliva e al tabacco greggio sia in *parte* disaccoppiato e integrato nel regime di pagamento unico. Occorre invece integrare pienamente il luppolo in tale regime.

Giustificazione

Un disaccoppiamento totale per il settore del tabacco, così come proposto dalla Commissione, porterebbe all'abbandono della produzione del tabacco in Europa con delle gravi conseguenze in particolare sull'occupazione.

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Commissione: agricoltura e sviluppo rurale

Data: 20 gennaio 2004

EMENDAMENTO presentato da: On. Sergio BERLATO

PROGETTO DI
RELAZIONE/PARERE

PE
On. Joseph DAUL

Su proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori - TABACCO

Proposta di regolamento

COM/SEC/SYN:

C5:

Firma:

(Emendamento 2)
Considerando 17

Per evitare effetti devastanti sulla produzione e sulle economie locali e permettere l'adattamento del prezzo di mercato alle nuove condizioni, occorre procedere ad un *graduale* disaccoppiamento del regime attuale di sostegno ai produttori di tabacco greggio *e ad un'integrazione progressiva nel regime di pagamento unico. Pertanto è opportuno procedere alla fissazione del diritto al pagamento per ettaro nel quadro del nuovo regime in tre tappe: la prima tappa inizierà con l'anno civile 2005 e l'ultima terminerà entro l'inizio dell'anno civile 2007.*

Per evitare effetti devastanti sulla produzione e sulle economie locali, *per permettere di adattare il* prezzo di mercato alle nuove condizioni *e di preservare l'occupazione*, occorre procedere ad un disaccoppiamento *parziale* del regime attuale di sostegno ai produttori di tabacco greggio. *La parte destinata al pagamento unico dovrà rappresentare il livello dei costi fissi di produzione al fine di permettere ai produttori di decidere il mantenimento, la riduzione o l'abbandono della produzione.*

Giustificazione

Un disaccoppiamento totale porterebbe all'abbandono della produzione tabacchicola in Europa con delle gravi conseguenze in particolare sull'occupazione. Con il regime di disaccoppiamento parziale proposto e la possibilità da parte Stato membro di decidere quando applicare la riforma (2005 - 2006 o 2007), così come avviene per le altre colture disciplinate dal Regolamento CE n°1782/2003, la procedura per tappe non ha più ragione di esistere, anche in considerazione del fatto che la coesistenza dei due sistemi comporterebbe una complicazione amministrativa notevole per la gestione dell'aiuto.

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Commissione: agricoltura e sviluppo rurale

Data: 20 gennaio 2004

EMENDAMENTO presentato da: On. Sergio BERLATO

PROGETTO DI
RELAZIONE/PARERE

PE
On. Joseph DAUL

Su proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori - TABACCO

Proposta di regolamento

COM/SEC/SYN:

C5:

Firma:

(Emendamento 3)
Considerando 18

L'aiuto al reddito dei produttori di tabacco attualmente è versato sotto forma di un premio in base alle quantità di tabacco prodotte. Per stabilire il diritto al pagamento, il calcolo dell'importo di riferimento è *suddiviso in tre scaglioni* quantitativi di tabacco che *ha* dato luogo al pagamento nel corso del periodo di riferimento 2000–2002. *Per le prime 3,5 tonnellate è opportuno prevedere il trasferimento integrale del pagamento nel regime di pagamento unico. Da 3,5 tonnellate a 10 tonnellate, è opportuno trasferire nel regime di pagamento unico il 75% del pagamento. Oltre le 10 tonnellate, è opportuno trasferire 1/6 del pagamento*

L'aiuto al reddito dei produttori di tabacco attualmente è versato sotto forma di un premio in base alle quantità di tabacco prodotte. Per stabilire il diritto al pagamento, il calcolo dell'importo di riferimento è *effettuato sui* quantitativi di tabacco che *hanno* dato luogo al pagamento nel corso del periodo di riferimento 2000–2002. *E' opportuno trasferire nel regime di pagamento unico il 15% del pagamento.*

nel 2005, 1/3 nel 2006 e il 45% partire dal 2007.

Giustificazione

Si ritiene utile eliminare la complicata differenziazione tra produttori in funzione delle quantità prodotte nel periodo di riferimento sia al fine di una semplificazione amministrativa della gestione dell'aiuto che al fine dell'eliminazione di eventuali discriminazioni tra produttori stessi. E' opportuno trasferire nel regime di pagamento unico il 15% del pagamento che rappresenta il livello dei costi fissi di produzione.

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Commissione: agricoltura e sviluppo rurale

Data: 20 gennaio 2004

EMENDAMENTO presentato da: On. Sergio BERLATO

PROGETTO DI
RELAZIONE/PARERE

PE
On. Joseph DAUL

Su proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori - TABACCO

Proposta di regolamento

COM/SEC/SYN:

C5:

Firma:

(Emendamento 4)
Considerando 19

Questo metodo consentirà ai piccoli produttori di ricevere fin dall'inizio una cospicua parte dei loro redditi sotto forma di pagamento unico. Per le aziende tabacchicole di dimensioni più ampie, è opportuno prevedere un periodo transitorio nel corso del quale l'aiuto resterà in parte accoppiato.

In considerazione della diversità tra Stati membri produttori e tra le stesse regioni produttrici, è necessario che la parte dell'aiuto non ricompresa nel pagamento unico sia utilizzata dagli Stati membri per misure destinate alla preservazione della produzione nelle zone dove il mantenimento di questa è indispensabile per delle obiettive motivazioni di carattere economico e sociale. Inoltre, gli Stati membri potranno utilizzare un'ammontare, non superiore al 10% della parte dell'aiuto non ricompresa al pagamento unico, per misure volte al miglioramento della qualità della coltura nonché per politiche di ristrutturazione e di riconversione del settore.

Giustificazione

Il regime di pagamento unico proposto dalla Commissione consentirebbe effettivamente ai piccoli produttori di ricevere una buona parte del reddito sotto forma di pagamento unico ma provocherebbe comunque l'abbandono della produzione. Il regime di disaccoppiamento parziale proposto al fine di evitare l'abbandono della produzione dovrà applicarsi a tutti i produttori indistintamente. La differenza tra zone di produzione e tra varietà di prodotto esigono la più grande flessibilità per la gestione della parte dell'aiuto che non é disaccoppiata. Si propone pertanto che siano gli Stati membri preposti a tale gestione. In tal senso, massimo il 10% potrà essere destinato a misure volte al miglioramento della qualità del prodotto e all'attuazione di politiche di ristrutturazione e riconversione.

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Commissione: agricoltura e sviluppo rurale

Data: 20 gennaio 2004

EMENDAMENTO presentato da: On. Sergio BERLATO

PROGETTO DI
RELAZIONE/PARERE

On. Joseph DAUL

PE

Su proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori - TABACCO

Proposta di regolamento

COM/SEC/SYN:

C5:

Firma:

(Emendamento 5)
Considerando 20

Il rinvio dell'integrazione del regime di sostegno del tabacco nel regime di pagamento unico è incompatibile con l'idea e con i principi ispiratori del nuovo regime, che sarà attuato in fasi progressive; è quindi opportuno escludere la possibilità di un tale rinvio. (soppresso)

Giustificazione

Non c'è nessuna ragione di escludere il tabacco dal regime generale che lascia agli Stati membri un certo margine di manovra relativamente all'attuazione del nuovo sistema.

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Commissione: agricoltura e sviluppo rurale

Data: 20 gennaio 2004

EMENDAMENTO presentato da: On. Sergio BERLATO

PROGETTO DI
RELAZIONE/PARERE

PE
On. Joseph DAUL

Su proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori - TABACCO

Proposta di regolamento

COM/SEC/SYN:

C5:

Firma:

(Emendamento 6)
Considerando 22

Per quanto riguarda il premio che continuerà ad essere versato per la produzione di tabacco nel corso delle campagne 2005 e 2006, è opportuno trasferire al Fondo comunitario per il tabacco un importo pari al 4% nel primo anno e al 5% nel secondo anno, da destinare al finanziamento di azioni di informazione destinate a sensibilizzare il pubblico sugli effetti nocivi del consumo di tabacco.

Al fine di permettere la prosecuzione delle azioni d'informazione e di lotta contro il tabagismo, è opportuno trasferire al Fondo comunitario per il tabacco un importo pari al 3% delle dotazioni finanziarie nazionali da destinare al finanziamento di tali azioni.

Giustificazione

Il finanziamento delle azioni d'informazione e lotta contro il tabagismo non è più assicurato dopo il 2007 nella proposta della Commissione. Si ritiene opportuno, al contrario, che le risorse finanziarie debbano essere assicurate per il futuro anche dopo il 2007 ad un livello tale da permettere l'effettivo utilizzo dei fondi.

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Commissione: agricoltura e sviluppo rurale

Data: 20 gennaio 2004

EMENDAMENTO presentato da: On. Sergio BERLATO

PROGETTO DI
RELAZIONE/PARERE

PE
On. Joseph DAUL

Su proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori - TABACCO

Proposta di regolamento

COM/SEC/SYN:

C5:

Firma:

(Emendamento 7)
Considerando 25

Il disaccoppiamento dell'aiuto per il cotone *e il tabacco greggio* potrà richiedere azioni intese alla ristrutturazione. È opportuno concedere un sostegno supplementare della Comunità alle regioni di produzione interessate attraverso il trasferimento di stanziamenti dalla rubrica 1 a) alla rubrica 1 b) delle prospettive finanziarie. Tale sostegno supplementare sarà utilizzato secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

Il disaccoppiamento dell'aiuto per il cotone (*soppressione*) potrà richiedere azioni intese alla ristrutturazione. È opportuno concedere un sostegno supplementare della Comunità alle regioni di produzione interessate attraverso il trasferimento di stanziamenti dalla rubrica 1 a) alla rubrica 1 b) delle prospettive finanziarie. Tale sostegno supplementare sarà utilizzato secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

Giustificazione

La diversità di situazioni esige la più grande flessibilità per la gestione della parte dell'aiuto che non é disaccoppiata.

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Commissione: agricoltura e sviluppo rurale

Data: 20 gennaio 2004

EMENDAMENTO presentato da: On. Sergio BERLATO

PROGETTO DI
RELAZIONE/PARERE

PE
On. Joseph DAUL

Su proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori - TABACCO

Proposta di regolamento

COM/SEC/SYN:

C5:

Firma:

(Emendamento 8)
Articolo 1 Punto 12 a)

L'articolo 71 è modificato come segue:

L'articolo 71 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

- a) al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"Il periodo transitorio di cui al primo comma non si applica per il cotone, l'olio di oliva e le olive da tavola *e il tabacco*."

"Il periodo transitorio di cui al primo comma non si applica per il cotone, l'olio di oliva e le olive da tavola."

Giustificazione

Così come per le altre colture disciplinate dal Regolamento CE n° 1782/2003 si intende salvaguardare la possibilità da parte dello Stato membro di decidere l'anno dell'attuazione della riforma (2005 – 2006 o 2007) relativamente al settore del tabacco.

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Commissione: agricoltura e sviluppo rurale

Data: 20 gennaio 2004

EMENDAMENTO presentato da: On. Sergio BERLATO

PROGETTO DI
RELAZIONE/PARERE

On. Joseph DAUL

PE

Su proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori - TABACCO

Proposta di regolamento

COM/SEC/SYN:

C5:

Firma:

(Emendamento 9)

Titolo IV

Capitolo 16

Premio per il Tabacco

Aiuto al Tabacco

Giustificazione

Il nuovo sistema proposto prevede che la parte dell'aiuto non ricompresa nel pagamento unico aziendale sia gestito sotto forma di dotazione finanziaria nazionale dagli Stati membri. Poiché il nuovo "Capitolo 16" regola tale dotazione finanziaria nazionale si ritiene che il titolo del presente capitolo debba cambiare in "Aiuto al Tabacco".

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Commissione: agricoltura e sviluppo rurale

Data: 20 gennaio 2004

EMENDAMENTO presentato da: On. Sergio BERLATO

PROGETTO DI
RELAZIONE/PARERE

On. Joseph DAUL

PE

Su proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori - TABACCO

Proposta di regolamento

COM/SEC/SYN:

C5:

Firma:

(Emendamento 10)
Titolo IV
Capitolo 16
Articolo 143 undecies

Per le campagne 2005 e 2006, è concesso un aiuto agli agricoltori che producono tabacco di cui al codice NC 2401 alle condizioni specificate nel presente capitolo.

Un aiuto è concesso agli agricoltori sotto forma di dotazione finanziaria assegnata agli Stati membri destinata ad assicurare il mantenimento e la ristrutturazione della produzione di tabacco, nelle zone dove il mantenimento dell'attività è indispensabile per delle obiettive motivazioni di carattere economico e sociale.

Giustificazione

La parte dell'aiuto non ricompresa nel pagamento unico aziendale dovrà essere assegnata come dotazione finanziaria nazionale agli Stati membri. La differenza tra zone di produzione e tra varietà di prodotto esigono la più grande flessibilità per la gestione della parte dell'aiuto che non é disaccoppiata.

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Commissione: agricoltura e sviluppo rurale

Data: 20 gennaio 2004

EMENDAMENTO presentato da: On. Sergio BERLATO

PROGETTO DI
RELAZIONE/PARERE

PE
On. Joseph DAUL

Su proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori - TABACCO

Proposta di regolamento

COM/SEC/SYN:

C5:

Firma:

(Emendamento 11)
Titoli IV
Capitolo 16
Articolo 143 duodecies

Nei limiti degli importi massimi fissati all'articolo 143 terdecies, paragrafo 1, è concesso un aiuto a ciascun produttore *per la parte della sua produzione che supera le 10 tonnellate* rispetto alla media dei quantitativi per i quali aveva beneficiato di un premio per il tabacco nel corso degli anni civili 2000, 2001 e 2002. Il pagamento dell'aiuto è subordinato alle seguenti condizioni:

a) il tabacco deve provenire da una zona di produzione elencata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione;

Nei limiti degli importi massimi fissati all'articolo 143 terdecies, paragrafo 1, è concesso un aiuto a ciascun produttore (*soppressione*) rispetto alla media dei quantitativi per i quali aveva beneficiato di un premio per il tabacco nel corso degli anni civili 2000, 2001 e 2002. Il pagamento dell'aiuto è subordinato alle seguenti condizioni:

a) il tabacco deve provenire da una zona di produzione elencata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione;

- b) sono rispettati i requisiti di qualità definiti nel regolamento (CE) n. 2848/98;
- c) il produttore consegna il tabacco in foglia all'impresa di prima trasformazione in base ad un contratto di coltivazione.
- b) sono rispettati i requisiti di qualità definiti nel regolamento (CE) n. 2848/98;
- c) il produttore consegna il tabacco in foglia all'impresa di prima trasformazione in base ad un contratto di coltivazione.

Giustificazione

Si ritiene utile eliminare la complicata differenziazione tra produttori in funzione delle quantità prodotte nel periodo di riferimento sia al fine di una semplificazione amministrativa della gestione dell'aiuto che al fine dell'eliminazione di eventuali discriminazioni tra produttori stessi.

La concessione dell'aiuto della parte non ricompresa nel pagamento unico aziendale e gestita dallo Stato membro deve essere coerente con le modalità attualmente previste dal Regolamento CE n° 2848/98 e perseguire gli obiettivi di mantenimento della coltura dove questa é indispensabile per obiettive motivazioni di carattere economico e sociale.

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Commissione: agricoltura e sviluppo rurale

Data: 20 gennaio 2004

EMENDAMENTO presentato da: On. Sergio BERLATO

PROGETTO DI
RELAZIONE/PARERE

PE
On. Joseph DAUL

Su proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori - TABACCO

Proposta di regolamento

COM/SEC/SYN:

C5:

Firma:

(Emendamento 12)

Titolo IV

Capitolo 16

Articolo 143 terdecies

Paragrafo 1

L'importo massimo dell'aiuto totale, inclusi gli importi da trasferire al Fondo comunitario per il tabacco di cui all'articolo 143 quaterdecies, è fissato come segue:

L'importo massimo dell'aiuto totale, inclusi gli importi da trasferire al Fondo comunitario per il tabacco di cui all'articolo 143 quaterdecies, è fissato come segue:

TABELLA COMMISSIONE EUROPEA

	2005 milioni di euro	2006 milioni di euro
Belgio	0,171	0,085
Germania	11,620	5,810
Grecia	1,383	0,692
Spagna	38,141	19,070
Francia	8,594	4,297
Italia	109,350	54,675
Austria	0	0
Portogallo	8,458	4,229

TABELLA RELATORE BERLATO

	milioni di euro
Belgio	3,36
Germania	30,16
Grecia	315,00
Spagna	97,49
Francia	68,31
Italia	282,05
Austria	0,86
Portogallo	14,29

Giustificazione

Il calcolo di questa dotazione finanziaria nazionale si basa sull'importo medio dei premi al tabacco per kg concessi agli Stati membri, negli ultimi 3 anni civili di riferimento 2000, 2001 e 2002 in applicazione del Regolamento CEE n° 2075/92 moltiplicato per un coefficiente di 0,85.

La media degli importi totali dei premi, tenendo conto delle quantità e delle qualità, per il periodo di riferimento 2000, 2001 e 2002 é di 954,725 milioni così ripartiti:

Belgio : 3,957

Germania : 35,479

Grecia : 370,583

Spagna : 114,693

Francia : 80,359

Italia : 331,829

Austria: 1,009

Portogallo : 16,816

In questo nuovo sistema l'85% dell'aiuto totale assegnato nel corso del periodo di riferimento viene destinato agli Stati membri.

Ad esempio l'Italia, avendo ricevuto in media durante il periodo di riferimento, un importo totale di 331,829 milioni, la dotazione finanziaria destinata all'Italia sarà quindi: $331,829 \times 0,85 = 282,05$ milioni di Euro.

Gli importi riportati nella tabella sono comprensivi di quella parte - 3% - che dovrà essere destinata al Fondo comunitario per il tabacco previsto dall'art. 13 del Regolamento CEE n°2075/92.

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Commissione: agricoltura e sviluppo rurale

Data: 20 gennaio 2004

EMENDAMENTO presentato da: On. Sergio BERLATO

PROGETTO DI
RELAZIONE/PARERE

PE
On. Joseph DAUL

Su proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori - TABACCO

Proposta di regolamento

COM/SEC/SYN:

C5:

Firma:

(Emendamento 13)

Titolo IV

Capitolo 16

Articolo 143 terdecies

Paragrafo 2

L'aiuto concesso all'agricoltore è calcolato moltiplicando il numero di chilogrammi di tabacco ammissibile al beneficio dell'aiuto, definito all'articolo 143 duodecies per l'importo medio per chilogrammo dei premi erogati per il tabacco negli anni civili 2000, 2001 e 2002 in applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92. L'importo calcolato è moltiplicato per il coefficiente di 2/3 per la campagna di raccolta 2005 e di 1/3 per la campagna di raccolta 2006 ed è quindi diminuito dell'importo corrispondente indicato nell'articolo 143 quaterdecies.

Su questi importi gli Stati membri possono operare una ritenuta massima del 10% da destinare a misure di miglioramento qualitativo e commerciale della produzione nonché a misure di ristrutturazione e di riconversione nelle regioni produttrici di tabacco.

I criteri da applicare per questa ritenuta saranno determinati conformemente alla procedura fissata dall'art. 144 paragrafo 2.

Giustificazione

Il nuovo sistema mira ad una maggiore flessibilità e pertanto prevede che la parte dell'aiuto non ricompresa nel regime del pagamento unico aziendale sia assegnato sotto forma di dotazioni finanziarie nazionali. Il calcolo dell'aiuto concesso al singolo agricoltore, così come proposto dalla Commissione, rientra in un sistema troppo rigido di gestione dell'aiuto e comunque previsto per un periodo limitato a due anni.

Nell'ambito del nuovo sistema previsto, invece, si ritiene utile che lo Stato membro possa operare, sull'importo totale della propria dotazione finanziaria nazionale, una ritenuta massima del 10% da destinare a misure volte al miglioramento della qualità e della commercializzazione della produzione del tabacco nonché a misure di ristrutturazione e di riconversione nelle regioni ad alto rischio occupazionale. In tal senso, si prevede che i criteri da applicare per questa ritenuta saranno fissati secondo la procedura del comitato di gestione.

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Commissione: agricoltura e sviluppo rurale

Data: 20 gennaio 2004

EMENDAMENTO presentato da: On. Sergio BERLATO

PROGETTO DI
RELAZIONE/PARERE

PE
On. Joseph DAUL

Su proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori - TABACCO

Proposta di regolamento

COM/SEC/SYN:

C5:

Firma:

(Emendamento 14)
Titolo IV
Capitolo 16
Articolo 143 quaterdecies

Un importo pari al **4% per l'anno civile 2005 e al 5% per l'anno civile 2006** dell'aiuto concesso conformemente al presente capitolo è destinato al finanziamento di azioni di informazione nell'ambito del Fondo comunitario per il tabacco previsto dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2075/92.

Un importo pari al **3% (soppressione)** dell'aiuto concesso conformemente al presente capitolo è destinato al finanziamento di azioni di informazione nell'ambito del Fondo comunitario per il tabacco previsto dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2075/92.

Giustificazione

Il finanziamento delle azioni d'informazione e lotta contro il tabagismo non é più assicurato dopo il 2007 nella proposta della Commissione. Si ritiene opportuno, al contrario, che le risorse finanziarie debbano essere assicurate anche dopo il 2007 ad un livello tale da permettere l'effettivo utilizzo dei fondi.

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Commissione: agricoltura e sviluppo rurale

Data: 20 gennaio 2004

EMENDAMENTO presentato da: On. Sergio BERLATO

PROGETTO DI
RELAZIONE/PARERE

On. Joseph DAUL

PE

Su proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori - TABACCO

Proposta di regolamento

COM/SEC/SYN:

C5:

Firma:

(Emendamento 15)
Titolo IV bis
Articolo 143 octodecies

*A partire dal 2006, un importo fissato in (soppressione)
base all'aiuto totale medio erogato per il
tabacco sovvenzionato nel periodo di
riferimento triennale, è assegnato, quale
sostegno comunitario supplementare per
anno civile, all'attuazione di misure a
favore delle regioni produttrici di tabacco
nell'ambito dei programmi di sviluppo
rurale finanziati dal FEAOG, sezione
Garanzia, a norma del regolamento (CE)
n. 1257/1999. Tale importo è fissato come
segue:*

– 98 milioni di euro per l'anno

civile 2005;

- 147 milioni di euro per l'anno civile 2006;*
- 205 milioni di euro a partire dall'anno civile 2007."*

Giustificazione

La differenza tra zone di produzione e tra varietà di prodotto esigono la più grande flessibilità per l'attuazione di misure a favore delle regioni produttrici di tabacco. Si propone pertanto che siano gli Stati membri, attraverso la dotazione finanziaria nazionale, a gestire una parte di quegli importi che la Commissione invece prevede per i programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEAOG. In tal senso, nel nuovo -Capitolo 16 – 143 terdecies paragrafo 2 - si prevede che una quota della dotazione nazionale non superiore al 10% potrà essere destinato dagli Stati membri a misure di miglioramento qualitativo e a misure di ristrutturazione e riconversione.

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Commissione: agricoltura e sviluppo rurale

Data: 20 gennaio 2004

EMENDAMENTO presentato da:

PROGETTO DI
RELAZIONE/PARERE

**On. Sergio
BERLATO**

PE

Su proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori - TABACCO

Proposta di regolamento

COM/SEC/SYN:

C5:

Firma:

(Emendamento 16)
Articolo 145 lettera s

*agli adattamenti degli importi indicati (soppresso)
nell'articolo 143 octodecies che potrebbero
rivelarsi necessari per tener conto delle
modifiche di bilancio connesse ai diritti
fissati in applicazione dell'articolo 14 del
regolamento (CEE) n. 2075/92."*

Giustificazione

Con la soppressione dell' art. 143 octodecies si é proposto che siano gli Stati membri, attraverso la dotazione finanziaria nazionale, a gestire una parte di quegli importi che la Commissione invece prevede per i programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEAOG. Di conseguenza, non vi é più alcun motivo di mantenere la presente disposizione.

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Commissione: agricoltura e sviluppo rurale

Data: 20 gennaio 2004

EMENDAMENTO presentato da: On. Sergio BERLATO

PROGETTO DI
RELAZIONE/PARERE

On. Joseph DAUL

PE

Su proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori - TABACCO

Proposta di regolamento

COM/SEC/SYN:

C5:

Firma:

(Emendamento 17)
Titolo IV bis
Articolo 155 bis Punto 19

- i) Il titolo quarto, capitolo 16 si applica *dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006.* i) Il titolo quarto, capitolo 16 si applica *a partire dal 1° gennaio 2005.*

Giustificazione

La riforma in oggetto dovrà entrare in vigore da subito in modo da permettere agli Stati membri che lo desiderino di poter attuare il nuovo sistema sin dal 1° gennaio 2005. In effetti con l'eliminazione del tabacco dalla modifica proposta dalla Commissione all'art. 71 del Regolamento orizzontale - art. 1 punto 12 della proposta legislativa in oggetto - resta salva la possibilità per lo Stato membro di scegliere l'anno di attuazione della riforma (2005 – 2006 o 2007) così come avviene per le altre colture. D'altro canto non sarebbe realistico credere che lo Stato membro possa passare al nuovo sistema, previsto con la riforma della PAC, in anni diversi per differenti colture.

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Commissione: agricoltura e sviluppo rurale

Data: 20 gennaio 2004

EMENDAMENTO presentato da: On. Sergio BERLATO

PROGETTO DI
RELAZIONE/PARERE

PE
On. Joseph DAUL

Su proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori - TABACCO

Proposta di regolamento

COM/SEC/SYN:

C5:

Firma:

(Emendamento 18)

Allegato V

Paragrafo 5

Punto I

Se l'agricoltore ha percepito un premio per il tabacco greggio, l'importo di riferimento è calcolato come segue:

Il numero complessivo medio di kg di tabacco greggio per il quale è stato concesso tale pagamento nel corso del periodo di riferimento è suddiviso in tre gruppi di quantità, come segue:

- *quantitativi inferiori o pari a 3,5 tonnellate;* (soppressione)
- *quantitativi superiori a 3,5 tonnellate, ma inferiori o uguali a 10 tonnellate;*

L'importo di riferimento, per beneficiare del regime di pagamento unico, è ottenuto dal calcolo dell'importo medio ponderato dell'aiuto concesso per kg nel corso del periodo di riferimento triennale, tenuto conto del quantitativo totale di tabacco greggio per l'insieme dei gruppi di varietà, moltiplicato per un coefficiente di 0,15.

- *quantitativi superiori a 10 tonnellate.*

L'importo da includere nell'importo di riferimento corrisponde alla somma di tre importi, ottenuti moltiplicando il numero di chilogrammi corrispondente a ciascuno dei tre gruppi di quantitativi di cui sopra per l'importo medio ponderato dell'aiuto concesso per kg nel corso del periodo di riferimento triennale, tenendo conto del quantitativo totale di tabacco greggio per l'insieme dei gruppi di varietà. Prima di sommarli tra loro, ciascuno di questi tre importi è adattato mediante l'applicazione del coefficiente stabilito per il corrispondente gruppo di quantitativi, come segue:

- *un coefficiente di 1,0 per i quantitativi inferiori o pari a 3,5 tonnellate;*
- *un coefficiente di 0,75 per i quantitativi superiori a 3, 5 tonnellate, ma inferiori o uguali a 10 tonnellate;*
- *per i quantitativi superiori a 10 tonnellate, un coefficiente di 1/6 per l'anno civile 2005, un coefficiente di 1/3 per l'anno civile 2006 e un coefficiente del 45% per l'anno civile 2007 e per gli anni civili successivi.*

Giustificazione

Per evitare effetti devastanti sulla produzione e sulle economie locali, per permettere di adattare il prezzo di mercato alle nuove condizioni e preservare l'occupazione, occorre procedere ad un disaccoppiamento parziale. La parte destinata al pagamento unico dovrà rappresentare il livello dei costi fissi di produzione al fine di permettere ai produttori di decidere il mantenimento, la riduzione o l'abbandono della produzione. E' opportuno trasferire, quindi, nel regime di pagamento unico il 15% del pagamento.